



Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

Settore Demanio
Piazzale Premuda n2/e – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

☎ (+39) 0565/261011

E-MAIL: piombino@guardiacostiera.it

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA n° 31/2007

“Disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell’impiego e nella circolazione dei Kitesurf”

Il Capo del Circondario Marittimo di Piombino:

- VISTA** la legge 11 febbraio 1971, n° 50 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale n°478 in data 05.10.99, concernente il Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
VISTO il Decreto Legislativo n°171 del 18.07.2005 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’ Art. 6 della Legge 8 luglio 2003 n°172;
VISTO il Dispaccio n° 13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
VISTE le proprie ordinanze n. 33/2004 emanata in data 30 aprile 2004 e n. 30/2007 emanata in data 30 aprile 2007;
VISTA l’Ordinanza n°42/2007, emanata in data 30 aprile 2007 dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno;
RITENUTO NECESSARIO disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell’impiego e nella circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf);

ORDINA

Articolo 1 - Impiego delle tavole con aquilone (Kitesurf)

L’uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Durante l’utilizzo dei Kitesurf **è obbligatorio:**

- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
- dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il Kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre l’altra linea (di sicurezza) può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire comunque lo sventamento dell’ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala);
- munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E’ vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 2 - Navigazione con i Kitesurf

I limiti di navigazione rispetto alla costa per i Kitesurf sono stati stabiliti dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno con Ordinanza n. 42/2007 emanata in data 30 aprile 2007.

Con il Kitesurf **è vietato:**

- navigare all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Piombino, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Piombino.

Inoltre è vietato impiegare il Kitesurf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento.


Articolo 3 - Corridoi di lancio per Kitesurf

- Nelle zone di mare prioritariamente destinate alla balneazione, come individuate dall’articolo 2 dell’ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2007 in data 30 aprile 2007, l’atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono

avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche (vedasi schema sottoriportato):

- a) larghezza, fronte spiaggia, minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 100;
- b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di **250 metri** dalla spiaggia e quindi per una distanza superiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti, da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto ad una distanza superiore a 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione, deve essere di colore arancione ed avere un diametro di almeno 80 cm., con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE”**; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Schema di corridoio di lancio kite surf



2. Norme di comportamento:
 - a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
 - b) nei 100 mt. sopraccitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.
3. L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

Articolo 4 - Disposizioni finali

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti da detto comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171.

La presente ordinanza sostituisce ed abroga la precedente ordinanza n. 33/04 datata 30 aprile 2004 e sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.it".-

Piombino 30 aprile 2007

f.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di Vascello (CP) Marco LANDI